



COMUNE DI GUALDO TADINO

PROVINCIA DI PERUGIA

SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Riferimento pratica 12/AUA/2024

Istanza prot. 13714 - del 09/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA di cui al ns. Prot. 13714 del 09/05/2025 trasmessa da Bossi Pierangelo CF. BSSPNG59D08E230C in qualità di Procuratore con delega all'ambiente AUTOLAVAGGIO FLAMINIA DI PERLA LUCIANO C. F. PRLLCN64E31L219S - P.IVA 02694890548 con sede in VIA FLAMINIA KM. 187,300 SNC GUALDO TADINO

VISTA la dichiarazione sostitutiva redatta da Bossi Pierangelo CF. BSSPNG59D08E230C in qualità di Procuratore con delega all'ambiente (insita nell'istanza ns. rif.to prot. 13714 del 09.05.2025) ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.Q. 447/95 e s.m.i, con la quale si dichiara che l'impresa ricade nelle PMI e l'attività che verrà svolta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti previsti dal Piano di Classificazione acustico, in sostituzione alla richiesta del parere acustico ai sensi della L.Q. 447/95;

VISTO che il Comune di Gualdo Tadino è dotato di un piano di classificazione acustica comunale approvato in via definitiva con D.C.C. n. 63 del 19.12.2024.

VISTO l'art. 4 del DPR 227 del 2011 che prevede siano *“escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali”*

PRESO ATTO che nell'istanza non sono riportate in maniera esplicita le eccezioni riportate al precedente comma;



COMUNE DI GUALDO TADINO

PROVINCIA DI PERUGIA

SPORTELLO UNICO EDILIZIA

RICHIAMATA la normativa di riferimento:

Legge **Quadro** sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995 n. 447;

D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi d'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

D.P.R. 19/10/2011, n. 227 e s. m. e i.;

D.P.C.M. 16/04/1999, n. 215 e s. m. e i.;

Legge Regionale 21/01/2015, n. 1;

Regolamento Regionale 18/02/2015, n. 2

D.Lgs. 17/02/2017, n. 42;

esprime **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI**, a condizione che, nell'attività di autolavaggio, non vengano utilizzati impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Dalla Residenza Municipale, lì 12/05/2025

Il Responsabile del Servizio P.O.

Ing. Giulio Tofanetti

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2